

Statuto Associazione "Famiglie Neurologia Pediatrica" - Fa.Ne.P.

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NEUROLOGIA PEDIATRICA (**Fa.Ne.P.**).

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Bologna, in via Massarenti n.11, presso il reparto di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento Salute Della Donna, bambino ed adolescente del Policlinico S.Orsola - Malpighi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie operative e amministrative anche altrove.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad associazioni, enti o persone giuridiche quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 3 – Finalità generali

L'Associazione:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà socio-sanitaria;
- b) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per statuto o regolamento abbiano analoghe finalità;
- d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre associazioni di volontariato aventi finalità analoghe o scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4 – Scopo socio-sanitario

L'Associazione, non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della struttura ospedaliera ed ha come finalità:

- promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti in età evolutiva affetti da malattie neurologiche e/o neuropsichiche;
- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra famiglia-medico di base-equipe del territorio-medico del centro di neuropsichiatria infantile
- promuovere l'informazione relativa alla patologia pediatrica neurologica e/o neuropsichica;
- stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neuropsichiatria infantile;
- promuovere l'educazione al benessere psicologico (ovvero al buonumore)
- promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Neurologiche Pediatriche Nazionali ed Estere;
- diffondere la conoscenza delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da malattia neurologica neuropsichiatria in età evolutiva

- stimolare gli enti all'istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una adeguata assistenza ai pazienti in eta' evolutiva affetti da malattia neurologica e/o psichica
- sensibilizzare e far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati, nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in eta' evolutiva affetti da malattia neurologica e/o neuropsichica
- promuovere la formazione di propri volontari in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero seguendo precisi protocolli che assicurino le necessarie caratteristiche attitudinali ed igienico sanitarie.
- promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli.
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità.
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività dell' Associazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte tramite gli associati che prestano la propria opera in modo gratuito, salvo rimborsi delle eventuali spese vive documentate sostenute.

Articolo 5 – Patrimonio dell'Associazione

a) Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale e da donazioni e lasciti;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

b) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annue versate dai soci;
- dalle rendite derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente.

Articolo 6 – Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio di ogni anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 1983.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, corredato della relazione specifica, che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno.

Articolo 7 – Soci

Sono soci i familiari di bambini con patologia neuropsichica e tutti coloro che ne fanno richiesta manifestando il loro impegno nel sostenere gli scopi che l'Associazione si prefigge accettando integralmente le norme dello Statuto, la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e l'eventuale regolamento. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dal Consiglio Direttivo, e si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale.

Sono soci onorari coloro che acquisiscono particolari benemeritenze in campo scientifico e sociale nell'ambito delle patologie neuropsichiche e persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale.

La quota sociale potrà essere di volta in volta aggiornata su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto al voto in Assemblea, a svolgere le attività sociali preventivamente concordate e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione.

E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli scopi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, offrendo il proprio impegno in modo spontaneo e gratuito.

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Articolo 10 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e di conseguenza provvedere nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo della verifica di accertamento dei motivi per il recesso e li comunica all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dal giorno di ricevimento della stessa da parte del socio.

Articolo 11 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o svolga attività in contrasto o in concorrenza con essa;
- c) utilizzi a fini personale o comunque non autorizzate dal Consiglio Direttivo il nome dell'Associazione e il suo logo;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto, e nell'eventuale regolamento;
- e) senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- f) entro il 30 aprile non abbia provveduto a versare la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio Arbitrale di cui all'articolo 23 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 12 – Restituzione delle quote

I soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o decesso, come pure gli eredi del socio defunto, non possono riavere i contributi e le quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio Sindacale
- il Comitato Tecnico-Scientifico

Articolo 14 – Assemblea dei soci

- a) L'assemblea è costituita da tutti i soci.
- b) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un massimo di due soci.
- c) L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto d), alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
- d) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta. La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul Notiziario "Fa.Ne.P. notizie", che verrà recapitato agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione, e potrà contenere anche la data per la seconda convocazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire mediante lettera con il rispetto degli stessi termini e delle stesse modalità di cui sopra.
- e) L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

- f) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Quanto sopra è valido anche qualora siano in discussione modifiche allo Statuto.
- g) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 26.
- h) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipazione, di intervento e di voto all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato all'uopo. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità a tutti i soci.
- i) L'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (in caso di impedimento dal Vice-Presidente) almeno un mese prima della data della sua scadenza, mediante avviso nei modi di cui al punto d). Avranno diritto di voto e potranno essere eletti tutti coloro che risulteranno iscritti al momento dell'Assemblea. Le votazioni si svolgeranno per scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti. La graduatoria resterà valida nel caso si dovesse procedere a sostituzione di uno o più consiglieri.

Articolo 15 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e della relativa relazione;
- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e il programma annuale di attività;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, che al suo interno nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
- d) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e) l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, compresa l'eventuale formazione e riconoscimento formale di gruppi locali di lavoro;
- f) quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto, in numero dispari, da un minimo di 3 a un massimo di 15 (quindici) membri per la durata di 3 (tre) anni rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o di esclusione di un consigliere, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- b) Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.
- c) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione. Il luogo d'incontro, salvo particolari esigenze, sarà all'interno della struttura di Pediatria dell'Ospedale S.orsola –malpighi..
- d) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o dal presidente del Collego Sindacale; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto c), alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

- e) In caso straordinario il presidente si riserva il diritto di convocare nel giro di 24 (ventiquattro) ore il Consiglio, qualunque sia il numero dei consiglieri e con qualunque mezzo. Quanto deciso dovrà essere ratificato dal Consiglio entro 15 (quindici) giorni.
- f) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- g) Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Segretario nominato all'uopo e da tutti i consiglieri presenti.
- h) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- i) Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente nel proprio seno ed inoltre di un Vice-Presidente e di un Tesoriere. Le cariche devono essere disgiunte.
- j) Salvo diversa indicazione, le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione, senza diritto di voto, di tutti i soci. Gli stessi tuttavia dovranno informarsi presso l'ufficio Fa.Ne.P. sulla data e ora della riunione.

A seguito di ogni modifica statutaria relative alle cariche associative i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente devono essere rinominati, con possibilità di riconferma delle cariche precedenti alle modifiche.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione

b) Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- assumere i dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
- nominare tra i soci il Tesoriere;
- preparare il bilancio consuntivo e la relativa relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- determinare i programmi di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attuazione e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare con motivazione formale le domande degli aspiranti soci e decidere in merito ad eventuali esclusioni;
- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea
- stabilire l'istituto di credito o l'ufficio postale presso cui depositare i fondi dell'associazione;
- definire l'ammontare della quota annuale associativa e di eventuali altri contributi a carico dei soci;
- approvare la partecipazione o il supporto a manifestazioni, nonché l'uso del nome e del logo dell'associazione in campagne, attività o altre iniziative inerenti agli scopi sociali

c) Il Consiglio Direttivo può delegare compiti operativi anche a soci esterni al Consiglio stesso.

Articolo 18 – Rinuncia, denuncia e scadenza dei consiglieri

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Decadono alla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di soci. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio,

sono sostituiti, secondo quanto previsto dal punto a) dell'articolo 16. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.

Decadono inoltre alla carica i Consiglieri che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, e/o condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 19 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, delegando eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, predispone, coadiuvato dal Tesoriere, lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

Esso cessa dalla carica dopo 3 (tre) ma può essere rieletto anni e qualora, a giudizio della maggioranza dell'Assemblea, non ottemperi a quanto disposto nel presente statuto.

Articolo 20 - Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21– Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale.

Ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, pur essendo privo del diritto di voto.

Dura in carica per il mandato delle altre cariche e può essere rinominato.

Articolo 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 23 – Comitato Tecnico - Scientifico

Il comitato Tecnico – Scientifico è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il comitato Tecnico – Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Collaboratori e dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia. L'associazione può altresì utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 25 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Bologna il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno con voto favorevole di 3/4 dei soci con diritto di voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Sarà compito dell'Assemblea dei Soci deliberare la destinazione del patrimonio netto di liquidazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 punto e).

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (in particolar modo legge 266 del 11/08/1991 e d.lgs n. 460 del 4/12/1997) e loro successive modifiche e integrazioni.